

Guida per la fissazione dell'aliquota di conversione

Che cos'è l'aliquota di conversione?

L'aliquota di conversione indica il rapporto percentuale che verrà utilizzato al momento del pensionamento per trasformare l'aver di vecchiaia in rendita di vecchiaia annua. L'ammontare dell'aliquota minima di conversione del 6,8% (stato al 1° gennaio 2020) è stabilito nella Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Moltiplicando l'aver di vecchiaia nel regime obbligatorio per l'aliquota minima di conversione si ottiene l'importo minimo della rendita di vecchiaia che dovrà essere versata (rendita minima legale). Nel regime sovraobbligatorio della previdenza professionale l'ammontare dell'aliquota di conversione può essere determinato liberamente dall'istituto di previdenza. La rendita di vecchiaia che risulta dai due averi di vecchiaia, nel regime obbligatorio e nel regime sovraobbligatorio, deve in ogni caso corrispondere ad almeno la rendita minima legale.

Cos'è cambiato dal 1° gennaio 2019?

Dal 1° gennaio 2019 la commissione di previdenza (CP) decide in modo autonomo quali aliquote di conversione applicare nella propria cassa di previdenza. A questo riguardo, deve farsi carico delle perdite dovute a pensionamenti che ne derivano e costituire gli accantonamenti tecnici corrispondenti.

Il consiglio di fondazione rende note le aliquote di conversione che valgono nella fondazione per gli averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio e non comportano perdite dovute a pensionamenti. Normalmente queste aliquote vengono utilizzate, insieme all'aliquota minima di conversione valida per gli averi di vecchiaia nel regime obbligatorio, per il calcolo della rendita di vecchiaia.

Ora la CP può scegliere se recepire queste aliquote di conversione nella sua delibera o fissarle autonomamente. Ciò consente alla CP uno spazio d'azione e una flessibilità più ampi. Qualora la CP intenda fissare un'aliquota di conversione più elevata o diversa, deve considerare i punti esposti qui di seguito.

1. Possibilità finanziarie?

A che livello si situa il grado di copertura? Come incide l'accantonamento necessario per il finanziamento delle perdite dovute a pensionamenti sul grado di copertura?

2. Struttura di età delle persone assicurate?

Qual è la quota delle persone assicurate di età pari o superiore a 58 anni per le quali occorre costituire gli accantonamenti? Quale sarà l'andamento di questa quota nei prossimi anni? Maggiore è la quota degli averi di vecchiaia di queste persone e più consistenti devono essere gli accantonamenti.

3. Ammontare della remunerazione degli averi di vecchiaia?

È meglio concentrarsi su una remunerazione più redditizia o su un'aliquota di conversione più elevata? Entrambe influiscono sul grado di copertura. Le persone assicurate più anziane che hanno in programma di percepire una rendita di vecchiaia beneficiano di aliquote di conversione elevate. Le perdite dovute a pensionamenti che ne derivano vanno però a carico delle altre persone assicurate. Per questo le giovani generazioni di assicurati tendono generalmente a optare per una remunerazione più redditizia. Se la riserva di fluttuazione, tenuto conto dell'accantonamento per perdite dovute a pensionamenti, è costituita al 100% e in aggiunta sono disponibili dei fondi liberi, la CP ha un sufficiente margine di manovra per una remunerazione più elevata.

4. Rendimento atteso?

Anche il rendimento previsto in base alla strategia d'investimento adottata deve essere tenuto in debito conto. L'ammontare dell'accantonamento per perdite dovute a pensionamenti comprime il grado di copertura e influisce pertanto sull'equilibrio finanziario della cassa di previdenza e sulla capacità di rischio. Le perdite dovute a pensionamenti che ne derivano si ripercuotono sul rendimento target da realizzare. In determinati casi si dovrebbe verificare la strategia d'investimento. Per dare risposta alla questione sulla «giusta» strategia d'investimento può rivelarsi utile uno studio ALM semplificato. La CP può conferire un incarico in questo senso.

5. Ammontare dell'aliquota di conversione?

L'aliquota di conversione andrebbe fissata con raziocinio affinché non debba essere adeguata ogni anno. Una modifica dell'aliquota di conversione crea incertezze nelle persone assicurate. Un eventuale ritocco deve essere comunicato in modo opportuno dalla CP.

6. Rapporto tra averi di vecchiaia nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio?

Più alta è la quota degli averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio all'interno di un portafoglio di persone assicurate e più forte è il potenziale di contenimento delle perdite dovute a pensionamenti. Maggiore è la vicinanza delle aliquote di conversione a quelle, prive di perdite dovute a pensionamenti, definite dalla fondazione e più grande è il risparmio. Una decisione di questo tipo da parte della CP porta a una riduzione dell'accantonamento necessario e a uno sgravio finanziario della cassa di previdenza.

7. Aliquota di conversione separata o globale?

In linea di principio, la cassa di previdenza può scegliere tra un'aliquota di conversione separata o una globale (stessa aliquota sia per il regime obbligatorio che per il regime sovraobbligatorio). Tuttavia, l'aliquota di conversione stabilita non può essere inferiore a quella, priva di perdite dovute a pensionamenti, definita dalla fondazione. Anche il versamento della rendita minima legale deve essere costantemente garantito. Gli effetti dei diversi sistemi risultano chiari dagli esempi riportati qui di seguito.

Metodo dell'aliquota di conversione separata

Esempio 1 Uomo 65 anni (AdC della fondazione)		Aliquota conv. (AdC)	Rendita vecchiaia (annua)
Avere vecchiaia obbl.	CHF 280 000.00	6,8%	CHF 19040.00
Avere vecchiaia sovraobl.	CHF 150 000.00	4,764%	CHF 7 146.00
Totale	CHF 430 000.00		CHF 26 186.00
Perdita pension.	CHF 119 664.15	= CHF 280 000 * (6,8% - 4,764%) / 4,764%	

In questo esempio, per l'aver di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio è stata ripresa l'aliquota di conversione definita dalla fondazione del 4,764% (uomini, 65 anni d'età, situazione 1.1.21). Ne consegue una perdita dovuta a pensionamento solo per l'aver di vecchiaia nel regime obbligatorio.

Esempio 2 Donna 64 anni (AdC sovraobl. più alta)		Aliquota conv. (AdC)	Rendita vecchiaia (annua)
Avere vecchiaia obbl.	CHF 250 000.00	6,8%	CHF 17 000.00
Avere vecchiaia sovraobl.	CHF 100 000.00	5,2%	CHF 5 200.00
Totale	CHF 350 000.00		CHF 22 200.00
Perdita pension. avere vecchiaia obbl.	CHF 96 868.00	= CHF 250 000.00 * (6,8% - 4,901%) / 4,901%	
Perdita pension. avere vecchiaia sovraobl.	CHF 6 100.80	= CHF 100 000 * (5,2% - 4,901%) / 4,901%	

In questo esempio, per l'aver di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio è stata decisa dalla CP un'aliquota di conversione più elevata pari al 5,2%. L'aliquota di conversione priva di perdita dovuta a pensionamento definita dalla fondazione ammonterebbe al 4,901% (donne, 64 anni d'età, situazione 1.1.21). Ne consegue, oltre alla perdita dovuta a pensionamento per l'aver di vecchiaia nel regime obbligatorio, anche una leggera perdita per l'aver di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio.

Metodo dell'aliquota di conversione globale

Esempio 1 Uomo 65 anni (analogo esempio 1 AdC separata)		Aliquota conv. (AdC)	Rendita vecchiaia (annua)
Avere vecchiaia obbl.	CHF 280 000.00	–	–
Avere vecchiaia sovraobl.	CHF 150 000.00	–	–
Totale	CHF 430 000.00	5,8%	CHF 24940.00

La rendita minima di vecchiaia LPP di CHF 19 040.00 (=CHF 280 000.00 * 6,8%) viene rispettata (verifica per ogni persona assicurata).

Perdita pension. CHF 93509.65 = CHF 430 000 * (5,8% – 4,764%) / 4,764%

Con un'aliquota di conversione globale più bassa del 5,8% sull'intero avere di vecchiaia la rendita minima di vecchiaia LPP continua a essere rispettata. Ciò, da un lato, diminuisce la perdita dovuta a pensionamento e l'accantonamento, ma riduce anche l'ammontare della rendita di vecchiaia.

Esempio 2 Uomo 65 anni (meno avere di vecchiaia sovraobl.)		Aliquota conv. (AdC)	Rendita vecchiaia (annua)
Avere vecchiaia obbl.	CHF 280 000.00	–	–
Avere vecchiaia sovraobl.	CHF 30 000.00	–	–
Totale	CHF 310 000.00	5,8%	CHF 17980.00
Totale aumentato per arrivare a rendita min. vecchiaia LPP		6,8%	CHF 19040.00

La rendita minima di vecchiaia LPP di CHF 19 040.00 non viene rispettata (verifica per ogni persona assicurata).

Perdita pension. CHF 89664.15 = [CHF 280 000 * (6,8% – 4,764%) / 4,764%] – 30 000

Con un'aliquota di conversione globale più bassa del 5,8% sull'intero avere di vecchiaia e una piccola quota dell'avere di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio la rendita minima di vecchiaia LPP non viene raggiunta. Pertanto deve essere versata la rendita minima legale di CHF 19 040.

Esempio 3 Uomo 65 anni (più avere vecchiaia sovraobl.)		Aliquota conv. (AdC)	Rendita vecchiaia (annua)
Avere vecchiaia obbl.	CHF 280 000.00	–	–
Avere vecchiaia sovraobl.	CHF 350 000.00	–	–
Totale	CHF 630 000.00	5,8%	CHF 36 540.00
La rendita minima di vecchiaia LPP di CHF 19 040 viene rispettata (verifica per ogni persona assicurata).			
Perdita pension.	CHF 137 002.50	= CHF 630 000 * (5,8% – 4,764%) / 4,764%	

Con un'aliquota di conversione globale più bassa del 5,8% sull'intero avere di vecchiaia e una grossa quota dell'aver di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio la rendita minima di vecchiaia LPP viene rispettata. Se si ricalcolasse lo stesso esempio sulla base del modello dell'aliquota di conversione separata (6,8%/4,764%) risulterebbe una rendita di vecchiaia inferiore (CHF 35 714.00) rispetto a quella ottenuta con l'aliquota di conversione globale apparentemente più bassa del 5,8%. La causa è da ricercarsi nella quota individuale particolarmente elevata dell'aver di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio.

8. Ammontare dell'accantonamento e sua evoluzione?

AXA può aiutare la CP nella fissazione dell'aliquota di conversione calcolando tramite tool di simulazione l'ammontare dell'accantonamento necessario. Con questo tool è possibile inoltre visualizzare l'evoluzione di quello stesso accantonamento nei successivi cinque anni.